

2000 ha sospeso dalla carica di consigliere regionale della Campania, il dottor Aldo Boffa a far data dal 16 aprile 2000 in relazione alla sentenza di condanna n. 2295 del 1999 del tribunale di Napoli, XI Sezione;

tale decreto, dopo aver fatto riferimento all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche tra cui la legge 13 dicembre 1999, n. 475, ultima in ordine di tempo erroneamente richiama espressamente l'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

il richiamo alla legge n. 30 del 1994, prevedente la supplenza del consigliere sospeso con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti è del tutto errato stante la nuova disposizione di cui alla legge 475 del 1999 che ha abolito la temporanea sostituzione del sospeso con diritto dello stesso a percepire un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata eventualmente con legge regionale;

il medesimo richiamo a norma superata ingenera difficoltà negli organismi preposti all'esecuzione del cennato decreto presidenziale determinando negli stessi perplessità e dubbi interpretativi stante l'autorevolezza dell'organo emanante;

il medesimo decreto, nel riportare nelle premesse la sentenza innanzi indicata, omette di precisare che sia la pena principale che quella accessoria sono state sospese dal tribunale;

ulteriore errore si riscontra nella indicazione della decorrenza della sospensione che non può coincidere con la data delle competizioni elettorali, data in cui lo *status* di consigliere non era stato ancora acquisito ma deve coincidere con quella della convalida (12 luglio 2000);

se non ritenga doveroso apportare le necessarie rettifiche al proprio decreto del 29 settembre 2000 che allo stato appare illegittimo e teso a creare premesse per ingiusti vantaggi a favore di terzi. (4-31816)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

MAZZOCCHIN e SBARBATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

i recenti avvenimenti che hanno prodotto decine di morti e centinaia di feriti a Gerusalemme nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Israele hanno destato un'enorme preoccupazione nell'opinione pubblica ed in tutti noi;

questi eventi sanguinosi sono stati provocati anche dal gesto sconsiderato di M. A. Sharon, leader della destra israeliana, che ha deciso di presentarsi nella spianata delle Moschee in un momento di grande tensione, tenuto conto, oltretutto, dell'attuale fase di stallo nelle trattative di pace nonostante l'impegno attivo dell'Unione Europea e degli Stati Uniti;

l'Unione Europea, com'è noto, sostiene senza riserve il processo di pace e si appresta a fare ulteriori sforzi per arrivare ad una pace stabile nella regione;

il mondo civile esprime le condoglianze alle famiglie di tutte le vittime, condanna il gesto provocatorio che ha scatenato gli scontri ed ogni ricorso alla forza che provoca sempre conseguenze tragiche per persone innocenti —:

se non ritenga giusto e necessario attivarsi per arrivare alla costituzione di una commissione internazionale d'inchiesta che consenta di chiarire quanto accaduto e determini le responsabilità di questi nuovi sanguinosi avvenimenti;

se non pensi che sia indispensabile continuare le pressioni nei confronti del governo d'Israele e dei rappresentanti del popolo palestinese per fare in modo che siano isolate le componenti estremiste di entrambe le parti che rischiano di bloccare definitivamente il processo di pace;

come il Governo intenda impegnarsi nei confronti dei dirigenti d'Israele e della Palestina affinché sia concluso l'accordo di pace che sembrava ormai vicino, considerate oltretutto le recenti aperture sullo status di Gerusalemme;

infine per sapere, tenuto conto di quanto sopra esposto, quale sarà il ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo al fine di contribuire al ristabilimento della pace in quest'area così vicina all'Italia e così importante per la pace mondiale. (3-06376)

Interrogazione a risposta in Commissione:

MICHIELON. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'8 giugno 2000 l'Agenzia Formativa Ag.fo.l., nell'ambito dell'accordo di cooperazione con l'Università «V. Goldis» di Arad (Romania) e l'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, avviava le procedure con il Consolato generale d'Italia a Bucarest per l'ottenimento di un visto di ingresso per motivi di studio al fine di consentire a quattro infermiere iscritte il completamento di un corso di formazione iniziato in Romania;

in data 13 luglio, attesa la difficoltà per gli interessati di ricevere notizie, l'interrogante inviava personalmente richiesta scritta al console italiano a Bucarest di informazioni sullo stato della pratica delle signore Mirela Andone, Marinela Doina Pop, Luminita Musca e Diana Maria Valusescu;

il 25 luglio il console rispondeva di aver adottato quattro provvedimenti di diniego del visto a causa dell'inapplicabilità della categoria del visto per studio alla richiesta presentata dalle cittadine romene sopra nominate;

nella stessa lettera veniva spiegato che, in virtù di un progetto formativo comportante anche la prestazione di lavoro subordinato, è indispensabile per la

Cancelleria consolare acquisire agli atti l'autorizzazione al soggiorno per motivi di formazione professionale da parte della direzione provinciale del lavoro, in base al disposto dell'articolo 27, lettera *f*) del decreto legislativo n. 286 del 1998;

con l'autorizzazione della direzione provinciale del Lavoro competente, vistata dalla questura, può quindi essere rilasciato un visto per formazione professionale;

l'Istituto Cesana Malanotti ha immediatamente trasmesso il progetto formativo con la richiesta di autorizzazione alla competente direzione provinciale del lavoro di Treviso, la quale, tuttavia, informava che per il rilascio dell'autorizzazione era necessario ottenere l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

la richiesta per l'approvazione ministeriale è stata inoltrata al suddetto ministero tramite fax della direzione provinciale del lavoro di Treviso con protocollo n. 14210/S.p.l.-1 del 21 agosto 2000;

il Ministero del lavoro comunicava telefonicamente all'Istituto Cesana Malanotti in data 6 settembre 2000 la non competenza al riguardo, in quanto trattasi di attività inerente il settore socio sanitario di esclusiva competenza del Ministero della sanità;

il dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza di competenza statale — Ufficio III del Ministero della sanità, rispondeva che, trattandosi di attività esclusivamente formativa e non di inserimento lavorativo o di procedure di riconoscimento di titoli di studio, la questione in oggetto non era di loro competenza :—

le ragioni per le quali il Consolato d'Italia a Bucarest non rilascia visti d'ingresso per motivi di studio invocando l'articolo 27 lettera *f*) del decreto legislativo sopraindicato, condizionando il rilascio dei visti all'esistenza di una autorizzazione della D.p.l. di Treviso, sebbene il periodo formativo, e quindi del soggiorno previsto, sia inferiore ai 90 giorni previsti;

quale sia l'amministrazione deputata al rilascio della suddetta autorizzazione, dal momento che né il Ministero del lavoro, né il Ministero della sanità si sono detti competenti;

se non occorra chiarire una volta per tutte le procedure per il rilascio dei visti nonché i criteri con i quali si procedere al riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio, tenuto conto che per gli infermieri provenienti da Cuba, dal Perù e da una Università italiana in Albania sono state già definite con esito positivo le procedure, mentre per gli infermieri rumeni i quali, parimenti a quanto avviene in Italia, conseguono il titolo attraverso una scuola di specializzazione post diploma della durata di tre anni, non si è ancora giunti ad una determinazione. (5-08315)

* * *

AMBIENTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

GARDIOL. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la società Seval srl ha iniziato i lavori di costruzione di una centrale elettrica nel comune di Issiglio (Torino) in base a una concessione edilizia che il comune con determinazione 51/2000 del 1° agosto 2000 ha dichiarato decaduta in quanto la società concessionaria non dispone di alcune delle autorizzazioni necessarie (vincolo paesistico, vincolo idrogeologico);

la stessa società Seval ha eseguito lavori nell'alveo del fiume Chiusella senza le necessarie autorizzazioni dell'autorità di bacino, lavori che possono compromettere l'assetto idrogeologico del fiume;

sull'opera di costruzione dell'intero impatto idroelettrico non risulta sia stata effettuata la prevista valutazione di impatto ambientale;

tali irregolarità sono state denunciate con azioni ed esposti della associazione « Chiusella vivo » —:

se intenda condurre una indagine per appurare la verità dei fatti enunciati e quali provvedimenti intenda assumere qualora riscontri irregolarità o, peggio, atti penalmente rilevanti. (5-08317)

Interrogazioni a risposta scritta:

CICU. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in territorio comunale di Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari in data 3 e 4 ottobre 2000, le acque del Rio Foxi sono tracimate determinando l'allagamento di alcune case a ridosso del corso d'acqua con danni e disagi per gli abitanti. Le stesse condizioni di pericolo le vivono le popolazioni residenti nella frazione di Flumini di Quartu Sant'Elena e della zona di Capitana per effetto della mancata regimazione del Rio Cuba. Il degrado del territorio è tale che anche eventi piovosi non rilevanti possono provocare esondazioni a causa della mancata pulizia delle aste fluviali soprattutto nella zona di foce ove la vegetazione ed i rifiuti impediscono il naturale deflusso a mare delle acque. Particolare preoccupazione riveste la mancata sistemazione idraulica del Rio Cuba che con decreto n. 548 dell'11 febbraio 2000 dell'assessore dei lavori pubblici e dell'ambiente della regione Sardegna, è dichiarato a rischio idraulico molto elevato. Già in passato il medesimo corso d'acqua è stato protagonista di episodi alluvionali con gravi danni alle cose e alle persone che solo per benevole sorte non ha provocato vittime —:

se sia a conoscenza della situazione di pericolo potenziale e quali interventi immediati sono posti in essere per rimuovere le cause che possono determinare fenomeni di esondazione del Rio Cuba, Flumini, Foxi e Sa Tanca in territorio comunale di Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari;

quale ragione abbia impedito il mancato finanziamento di opere di sistemazione idraulica sul Rio Cuba pur esso